



Istituto di Istruzione Superiore “Julia – Falcone”
Liceo Scientifico via Alcide De Gasperi snc, Tel. 0984.954126
Liceo Classico via Don Luigi Sturzo n. 16, Tel. 0984.953088
ITCGT – LES via Padre Giacinto Da Belmonte n. 25, Tel. 0984.1861922
87041 Acri (CS)
Email: csis01800g@istruzione.it – Pec: csis01800g@pec.istruzione.it



I.I.S. Lic. Class. e Scientif. "V.JULIA"
Prot. 0009745 del 20/11/2024
II-1 (Uscita)

Ai Docenti – SEDE
Ai Genitori-SEDE
Agli Studenti – SEDE
All’Albo online del sito dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente

Elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto triennio del 2024/25, 2025/26, 2026/27 (procedura ordinaria): costituzione dei seggi e modalità di svolgimento delle votazioni.

Si comunica alle SS. LL. che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto seguono la procedura ordinaria. Le date di svolgimento delle elezioni saranno domenica 24 e lunedì 25 novembre 2024, come indicato nella nota dell’USR Calabria prot. n. 27184 del 23/09/2024 e riportate nella circolare richiamata in oggetto.

Il Consiglio di Istituto dell’IIS “Julia-Falcone” avente una popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 componenti:

- **8 rappresentanti del personale docente;**
- **2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;**
- **4 rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli alunni;**
- **il Dirigente scolastico.**

COSTITUZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI PRESSO I PLESSI LICEO CLASSICO, LICEO SCIENTIFICO, ITCG-LES DELL’IIS “JULIA-FALCONE”

DOMENICA 24/11/2024

Fascia oraria per le votazioni: ore 8:00-12:00

Costituzione di un unico seggio elettorale presso la sede del Liceo scientifico in Via A. De Gasperi per ciascuna componente (genitori, docenti, alunni, ATA).

LUNEDÌ 25/11/2024

Fascia oraria per le votazioni: ore 8:00-13:30

Costituzione di n. 3 seggi per ciascuna componente (genitori, docenti, alunni, ATA):

- **1 presso il plesso del Liceo Classico in Via Don Luigi Sturzo*;**
- **1 presso il plesso del Liceo scientifico in Via A. De Gasperi;**
- **1 presso il plesso ITCG-LES in via Padre Giacinto da Belmonte.**

***Si precisa che presso la sede del Liceo classico sarà possibile votare per la componente docente, ATA e studenti. La componente genitori del Liceo Classico voterà presso la sede del Liceo scientifico.**

Si precisa, inoltre, che i genitori, che hanno più figli frequentanti in plessi diversi, voteranno presso la sede del Liceo scientifico.

NOMINA DEI SEGGI

Liceo classico

- **Belsito Antonio (Componente ATA)**
- **Luzzi Maria Teresa (Docente)**
- **Ritacco Fiorella (studente)**

Liceo Scientifico

- **Ippolito Catia (Genitore)**
- **Scaramuzzo Lorena (Docente)**
- **Spina Domenico (Docente)**

ITCGT-LES

- **Arena Graziella (Genitore)**
- **Le Pera Rocco (Docente)**
- **Pucci Alessandra (Studente)**

In riferimento alle modalità di svolgimento si richiama quanto segue:

- ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico;
- i docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- i docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli alunni frequentanti l'Istituto;
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero;
- il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo;
- gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza;
- si possono esprimere n. 2 preferenze per i candidati nel Consiglio d'Istituto.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Si riporta a tal riguardo estratto dell'O. M. 215/1991

(...)

TITOLO III

- PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

(...)

Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

Art. 40 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Art. 41 - Rappresentanti di lista

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o d'istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 43 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
 - a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
 - b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 44 - Attribuzione dei posti

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di Istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Il Dirigente Scolastico

Maria Brunetti

Firma autografa sostituita ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93